



L'acqua è la nostra storia dal 1911.

Acoset S.p.A.

**MODELLO OPERATIVO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI**

**PROCEDURA "GESTIONE DIRITTI
INTERESSATI"**

19.12.2018

1	Premessa	3
2	Fasi e attività	4
2.1	Valutazione preliminare della richiesta	4
2.2	Evasione della richiesta	6
2.3	Archiviazione della documentazione a supporto	15
3	Matrice RASCI	17
4	Appendice - riferimenti normativi	19

1 Premessa

Il GDPR introduce rilevanti novità riguardo i diritti dell'interessato e relative modalità d'esercizio degli stessi. Se da un lato il Regolamento rafforza diritti già presenti nel "Codice Privacy", dall'altro ne introduce di nuovi (diritto alla cancellazione e diritto alla portabilità). Ai sensi degli artt.15-23, infatti, gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali; la rettifica dei dati personali inesatti che li riguardano senza ingiustificato ritardo; la cancellazione dei dati personali che li riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali in caso di una serie di motivi (es. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati); la limitazione del trattamento quando ricorre in caso di ipotesi specifiche (es. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali). Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che li riguardano forniti a un Titolare del trattamento e hanno il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li hanno forniti; opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni; non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla propria persona.

Acoset S.p.A., al fine di adeguarsi alle previsioni sopra riportate, ha definito:

- un processo operativo per la gestione dei diritti degli interessati, che si articola nelle fasi di Valutazione preliminare della richiesta, Evasione della richiesta e Archiviazione della richiesta;
- dei canali appositi per veicolare e raccogliere le richieste dagli interessati, quali ad esempio i siti web istituzionali di Acoset S.p.A. (form ad hoc);
- uno strumento in cui tenere traccia delle richieste degli interessati gestite dal Acoset S.p.A., ivi compresa la documentazione a supporto.

2 Fasi e attività

Si riportano a seguire le definizioni dei termini specifici utilizzati nel presente documento.

Fasi	Obiettivo
1) Valutazione preliminare della richiesta	Assicurare la corretta valutazione della richiesta pervenuta, con riferimento al riconoscimento dell'interessato, alla classificazione della richiesta (ovvero ad uno dei diritti previsti dalla legge), alla stima della complessità e della fattibilità della stessa.
2) Evasione della richiesta	Garantire la corretta elaborazione delle operazioni necessarie ad ottemperare alla richiesta pervenuta dall'interessato e assicurare la comunicazione tempestiva delle informazioni all'interessato secondo le modalità previste dalla legge.
3) Archiviazione della documentazione a supporto	Assicurare l'archiviazione, in ottica di "accountability", della documentazione volta a dimostrare la conformità ai requisiti del GDPR e alle disposizioni interne e norme di autoregolamentazione di cui si è dotata l'organizzazione.

2.1 Valutazione preliminare della richiesta

La fase di valutazione preliminare della richiesta si avvia ogniqualvolta un potenziale interessato, non ancora identificato dal Titolare, faccia pervenire la richiesta di esercizio di un proprio diritto in merito alla protezione dei dati personali al DPO che ne valuta l'ammissibilità della stessa. Affinché la richiesta sia ammissibile, la stessa deve pervenire nelle modalità che sono state definite all'interno delle informative¹ fornite agli interessati e che comprendono:

Per dipendenti di Acoset S.p.A.

- tramite area personale del portale aziendale

¹ Qualora la richiesta venisse presentata mediante canali differenti da quelli indicati, sarà cura del Titolare indirizzarla verso l'opportuna procedura.

- inviando email all'indirizzo _____

Per gli utenti di Acoset S.p.A.

- contattando il Servizio Clienti di Acoset S.p.A. al numero XXXXXXXXXX;
- aprendo un Ticket nell'apposita sezione del sito Acoset S.p.A. (<http://www.acoset.com/>).

Ricevuta la richiesta, il DPO procede all'accertamento dell'identità del potenziale interessato. Se necessario, il DPO chiede ulteriori informazioni al potenziale interessato che consentano l'identificazione dello stesso o qualora vi siano ragionevoli dubbi circa la sua identità. Qualora non sia possibile identificare il potenziale interessato, il DPO respinge la richiesta comunicandone l'esito e le motivazioni al potenziale interessato mediante i mezzi sopra indicati.

Il DPO identifica la tipologia di richiesta di esercizio di un diritto:

- diritto di accesso;
- diritto di rettifica;
- diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio");
- diritto di limitazione di trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opposizione;
- diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Il DPO effettua una valutazione della fattibilità e della complessità della richiesta pervenuta e, se necessario, richiedendo il supporto di:

- consulente legale, per la valutazione degli aspetti giuridici in merito all'evasione della richiesta;
- Responsabile del trattamento e referente IT, per la valutazione degli aspetti tecnici in merito all'evasione della richiesta.

La stima della fattibilità e della complessità della richiesta è condotta valutando parametri che comprendono, a titolo esemplificativo, le fonti da cui reperire i dati personali e la tipologia di operazioni da svolgere per soddisfare la richiesta (anche dal punto di vista tecnico), e deve portare alla determinazione dei soggetti coinvolti, dei mezzi da utilizzare e del tempo previsti per l'evasione della stessa. Nel caso in cui il Titolare non sia in grado di ottemperare alla richiesta dell'interessato, perché non fattibile, il DPO previa formale autorizzazione del Titolare o suo delegato, informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Nel caso in cui il tempo previsto per l'evasione sia inferiore o pari ad un mese, il DPO comunica all'interessato che il Titolare fornirà le informazioni richieste entro un mese dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui il tempo previsto sia superiore al mese, il DPO comunica all'interessato che il Titolare prorogherà di due mesi il termine previsto per fornire le informazioni richieste.

2.2 Evasione della richiesta

La fase di evasione della richiesta si avvia al termine della valutazione preliminare e prevede l'esecuzione di attività specifiche per la richiesta pervenuta dall'interessato:

- Diritto di Accesso;
- Diritto di Rettifica;
- Diritto alla Cancellazione (Diritto all'Oblio);
- Limitazione del trattamento;
- Diritto alla Portabilità;
- Diritto di Opposizione;
- Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

La fase di evasione della richiesta si avvia con la presa in carico della stessa da parte del DPO e si compone delle seguenti attività:

- elaborazione della richiesta (specifica per ogni diritto attivato);
- archiviazione della richiesta.

Di seguito si riportano le attività eseguite per l'elaborazione di ogni specifica richiesta pervenuta dall'interessato.

2.2.1 Diritto di accesso

Il diritto di accesso ai dati consiste nella facoltà, per l'interessato, di richiedere al Titolare del trattamento l'ottenimento delle seguenti informazioni:

- conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- accesso ai medesimi dati personali e, in particolare, alle informazioni riguardanti le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, eventuali destinatari di attività di comunicazione esterna, periodo o quantomeno criteri di conservazione dei dati etc.

In caso di richiesta di accesso ai dati personali, il DPO richiede al referente di individuare le seguenti informazioni relative all'interessato:

Tipologia di informazione	Fonte dell'informazione	Modalità di recupero
Dati personali dell'interessato ²		
Finalità	Informativa; Registro dei trattamenti	

Categorie di dati personali	Informativa; Registro dei trattamenti	
Paesi Terzi in cui sono o possono essere trasferiti i dati	Informativa; Registro dei trattamenti; Elenco dei terzi fornitori	
Garanzie adeguate relative al trasferimento	Registro dei trattamenti	
Periodo di conservazione o criterio per stabilire tale periodo	Informativa; Registro dei trattamenti	
Esistenza diritto di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione	Informativa	
Diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di controllo	Informativa	
Fonte di provenienza dei dati personali	Banche dati esterne	
Esistenza di un processo decisionale automatizzato		

Il DPO ingaggia i seguenti soggetti:

- Referente IT, per la raccolta delle informazioni sopra indicate e la predisposizione di una copia di suddette informazioni;
- Referenti interni del trattamento, per la raccolta delle informazioni in caso di trattamenti effettuati anche in modalità cartacea;
- Responsabili esterni, per la raccolta delle informazioni in caso di trattamenti effettuati per conto del Titolare.

Il DPO verifica la ricezione di tutti i contributi e provvede a sollecitare eventuali soggetti di cui non sono pervenute informazioni. Una volta giunte le informazioni, il DPO, con l'eventuale supporto del Referente IT, provvede ad inviare una copia delle informazioni richieste all'interessato. Se quest'ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, la copia delle informazioni è fornita in un formato elettronico di uso comune. Qualora l'interessato richieda ulteriori copie, il Titolare si riserva la possibilità di addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi sostenuti.

2.2.2 Diritto di rettifica

Il diritto di rettifica consiste nella facoltà, per l'interessato che scopre errori/mancanze nei dati personali trattati dal Titolare, di richiedere la correzione/integrazione degli stessi, senza indebito ritardo, entro 30 giorni dall'accettazione della richiesta. Se ciò non è possibile, il Titolare deve informare la persona interessata indicando un motivo e una data di scadenza prevista. In caso di richiesta di rettifica di dati personali, il DPO provvede a rettificare le informazioni relative all'interessato, ingaggiando, se necessario:

- Referente IT, per identificare i sistemi (ad es. applicativi, database) ove risiedono i dati personali da rettificare, per individuare i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali dell'interessato, per eseguire l'operazione di rettifica;
- Referenti interni del trattamento, per eseguire l'operazione di rettifica in caso di trattamenti effettuati anche in forma cartacea;
- Responsabili esterni del trattamento, per eseguire l'operazione di rettifica sui propri sistemi.

Inoltre, il DPO provvede a comunicare le rettifiche a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali dell'interessato (ivi compresi contitolari e titolari autonomi), salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Successivamente, il DPO provvede a notificare l'avvenuta rettifica all'interessato, e se richiesto dallo stesso, comunica anche ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.

2.2.3 Diritto alla cancellazione (Diritto all'Oblio)

Il diritto alla cancellazione dei dati consiste nella facoltà per l'interessato di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Il diritto alla cancellazione **si applica** nei seguenti casi:

- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti (es. lo scopo di eseguire un contratto), pertanto il trattamento deve essere limitato agli altri scopi (es. contabilità, archiviazione o conservazione legale)
- l'interessato revoca il consenso al trattamento dei dati personali, per una o più specifiche finalità, oppure revoca il consenso al trattamento di categorie particolari di dati particolari e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- l'interessato ha esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto, inclusa la profilazione;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione e trattati sulla base del consenso di un minore, laddove il minore abbia almeno 16 anni di età, o del consenso prestato o autorizzato dal Titolare della responsabilità genitoriale, laddove il minore non abbia almeno 16 anni.

Il diritto alla cancellazione **non si applica** qualora il trattamento oggetto di cancellazione sia necessario:

- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

In caso di richiesta di cancellazione di dati personali, il DPO valuta l'applicabilità del diritto alla cancellazione ingaggiando i seguenti soggetti:

- Referente Legale, per valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto alla cancellazione (ad es. valutare se sussista il caso di accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o il caso di trattamento illecito);
- Referente IT, per valutare gli aspetti tecnici in riferimento alla cancellazione;
- Referente interno del trattamento, per eseguire l'operazione di cancellazione in caso di trattamenti effettuati anche in forma cartacea.

Al termine della valutazione, se il diritto alla cancellazione non è applicabile, il DPO notifica l'esito della valutazione all'interessato. Se il diritto alla cancellazione è applicabile, il DPO, con l'eventuale supporto del Referente IT, esegue le operazioni tecniche di cancellazione, provvede a comunicare la cancellazione a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali dell'interessato (ivi compresi contitolari e titolari autonomi), salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare è obbligato a cancellare tali dati, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione e adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati personali dell'interessato. Al termine delle operazioni tecniche di cancellazione, il Referente IT informa il DPO che notifica l'avvenuta cancellazione all'interessato.

In alternativa, il Titolare può propendere per l'anonimizzazione dei dati, purché eseguita correttamente, ossia senza possibilità di re-identificazione dell'Interessato. Non è invece congrua la semplice pseudonimizzazione. Le procedure di cancellazione/distruzione devono essere a maggior ragione sicure in corrispondenza del trattamento di categorie particolari di dati.

2.2.4 Limitazione di trattamento

Il diritto alla limitazione del trattamento consiste nella facoltà per l'interessato di ottenere che il trattamento si riduca alla temporanea esecuzione della sola operazione di conservazione, con esclusione di ulteriori attività di trattamento. Tale diritto può essere attivato dall'interessato nelle 4 ipotesi tassative dell'art.18 GDPR:

1. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali trattati;
2. il trattamento è illecito (l'interessato chiede la limitazione anziché la cancellazione);
3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento (ovvero siano decorsi i termini di conservazione), i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
4. l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

In caso di richiesta di limitazione di trattamento, il DPO valuta l'applicabilità del diritto di limitazione verificando, in particolare la presenza di indicazioni, da parte dell'interessato, circa le motivazioni della richiesta (ad es. eventuali inesattezze nei dati, modalità di correzione etc.). In caso di richiesta di limitazione di trattamento, il DPO valuta l'applicabilità del diritto di limitazione ingaggiando il Referente Legale per:

- valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di limitazione (ad es. valutare se sussista il caso di accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o il caso di trattamento illecito);
- valutare il periodo di limitazione.

Al termine della valutazione, se il diritto di limitazione non è applicabile, il DPO notifica l'esito della valutazione all'interessato. Se il diritto di limitazione è applicabile, il DPO dispone la limitazione di trattamento, individuando:

- trattamenti oggetto di limitazione (i dati personali oggetto di limitazione potrebbero essere trattati in molteplici trattamenti, in particolare nei casi: 1. i dati personali di cui l'interessato contesta l'esattezza o 2. i dati personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria);
- Referenti interni del trattamento;
- Referente IT;
- Destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali dell'interessato (ivi compresi contitolari e titolari autonomi), salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato

e comunicando loro:

- l'interessato che ha effettuato la richiesta;
- i dati personali oggetto di limitazione;
- il trattamento/i oggetto di limitazione (nei casi in cui i dati personali sono trattati in molteplici trattamenti);
- il periodo di limitazione, qualora sia determinabile.

I Referenti interni del trattamento e il Referente IT individuati da DPO provvedono ad adottare specifiche misure³ volte a:

³ Il considerando 67 del Regolamento indica che "Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire temporaneamente i dati

- impedire la cancellazione dei dati personali oggetto di limitazione, pertanto potranno essere effettuate operazioni di conservazione;
- impedire ulteriori trattamenti sui dati personali oggetto di limitazione, inclusa la modifica degli stessi;

Il Titolare ha facoltà di trattare i dati personali oggetto di limitazione esclusivamente nei seguenti casi e in conformità con quanto ai punti precedenti:

- l'interessato ha fornito il proprio consenso al trattamento dei dati personali oggetto di limitazione;
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

In seguito, il DPO notifica l'avvenuta limitazione di trattamento all'interessato.

Esaurito il periodo di limitazione, i Referenti interni del trattamento e il Referente IT provvedono all'eventuale ripristino dei trattamenti anteriormente alla limitazione degli stessi. Qualora il periodo di limitazione non sia determinabile, ad esempio per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, il DPO comunicherà tempestivamente ai Referenti interni del trattamento e al Referente IT l'esaurirsi di tale periodo.

2.2.5 Diritto alla Portabilità

Il diritto alla portabilità dei dati consiste nella facoltà per ciascun interessato di richiedere ed ottenere da un Titolare del trattamento la consegna, su un dispositivo o in un cloud privato, dei dati personali in suo possesso al fine di poterli riutilizzare per i propri scopi (per es. per conservarli o memorizzarli in vista di un utilizzo futuro oppure per trasferirli ad un altro Titolare ai fini di un nuovo trattamento). Il diritto alla portabilità dei dati può essere esercitato solo per il trattamento dei dati personali attuato dal Titolare in presenza delle condizioni di cui all'art. 20 GDPR, in particolare:

- il trattamento si basi sul consenso al trattamento dei dati personali, per una o più specifiche finalità oppure il trattamento si basi sul consenso al trattamento di categorie particolari di dati particolari e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato”.

- il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
- per dati personali forniti dall'interessato stesso.

Nello specifico, il Titolare definisce il seguente perimetro di dati portabili, specifico per ogni categoria di interessato.

Cliente	Dipendente	Fornitore
Dati anagrafici	Dati anagrafici	Dati anagrafici
(...)	(...)	(...)

In caso di richiesta di portabilità di dati personali, il DPO valuta l'applicabilità del diritto alla portabilità, ingaggiando i seguenti soggetti:

- Referente Legale, per valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto alla portabilità;
- Referente IT, per valutare gli aspetti tecnici in riferimento alla portabilità.

Al termine della valutazione, se il diritto alla portabilità non è applicabile, il DPO notifica l'esito della valutazione all'interessato. Se il diritto alla portabilità è applicabile, il Referente IT esegue le operazioni tecniche relative alla raccolta dei dati oggetto di portabilità e alla loro successiva preparazione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Una volta terminate suddette operazioni, il Referente IT mette a disposizione dell'interessato tali dati su supporto durevole (es. cd-rom, chiavetta usb) e li rende disponibili per il ritiro presso la sede di riferimento per l'interessato stesso, o li trasmette a un altro titolare del trattamento, qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta e se tecnicamente fattibile. In seguito, il Referente IT comunica l'avvenuta trasmissione dei dati portabili al DPO.

2.2.6 Diritto di Opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano ed il Titolare del trattamento non deve trattare più i dati personali, salvo che quest'ultimo dimostri l'esistenza di motivi legittimi preminenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato (ad es. diritto di difesa in sede giudiziaria). Il diritto di opposizione si applica nei seguenti casi:

- il trattamento è basato sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, inclusa la conseguente profilazione;
- il trattamento è basato sul legittimo interesse, inclusa la conseguente profilazione;

- il trattamento ha finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
- il trattamento ha finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

In caso di esercizio del diritto di opposizione al trattamento, il DPO provvede ad avviare le attività relative alla limitazione del trattamento oggetto di opposizione e successivamente valuta l'applicabilità del diritto di opposizione ingaggiando il Referente Legale (ad es. per valutare se sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria).

Al termine della valutazione, se il diritto di opposizione non è applicabile, il DPO notifica l'esito della valutazione all'interessato. Se il diritto di opposizione è applicabile, il DPO dispone, con il supporto dei Referenti interni del trattamento e del Referente IT (per le procedure tecniche legate alla cessazione del trattamento), la cessazione del trattamento⁴, comunicando loro:

- l'interessato che ha effettuato la richiesta;
- i trattamenti cui l'interessato si è opposto.

In seguito, il DPO notifica all'interessato l'avvenuta cessazione del trattamento in virtù della richiesta di opposizione.

2.2.7 Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona⁵. Tale trattamento comprende la profilazione, che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Pertanto, è fatto divieto al Titolare di effettuare un'operazione che preveda una decisione fondata unicamente sul trattamento automatizzato, al di fuori dei seguenti casi:

⁴ Qualora non sia tecnicamente possibile cessare esclusivamente lo specifico trattamento, si procederà con la revoca del consenso legato all'intera finalità sottostante (es. impossibilità tecnica blocco singola profilazione ma revoca intero consenso profilazione).

⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo: il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.

1. la decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
2. la decisione sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento⁶, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
3. la decisione si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

Indipendentemente dai casi sopra indicati, è fatto salvo il divieto al Titolare di effettuare un'operazione che preveda una decisione fondata unicamente sul trattamento automatizzato qualora tale decisione:

- si basi su categorie particolari di dati e l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
- si basi su categorie particolari di dati e il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante;
- riguardi un minore.

e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Il DPO provvede, avvalendosi delle Funzioni competenti (ad es. Referente Legale, Referente IT), ad effettuare una verifica sul trattamento stesso volta ad escludere il non rispetto dei requisiti sopra esposti e a fornire un riscontro all'interessato, effettuando le opportune modifiche al trattamento. Tali modifiche possono consistere nel diritto di ottenere l'intervento umano (ad es. del Referente interno del trattamento o suo delegato), di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione.

2.3 Archiviazione della documentazione a supporto

La fase di archiviazione della documentazione a supporto della richiesta si avvia al termine della fase di elaborazione della stessa, indipendentemente dalla tipologia di richiesta di esercizio di un diritto. Il DPO raccoglie e archivia i seguenti documenti:

- la richiesta ed eventuali ulteriori informazioni pervenute dall'interessato;
- le informazioni a supporto delle valutazioni svolte e delle decisioni prese;
- le evidenze dell'effettiva esecuzione della richiesta (per accountability);
- le comunicazioni e le notifiche trasmesse all'interessato.

Le informazioni e la tracciatura delle stesse saranno fornite dal DPO al DPO per l'espletamento delle sue funzioni di controllo o, in alternative, alle Autorità competenti.

⁶ A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi in questa categoria i trattamenti ai fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare ai clienti e ai fornitori le procedure da seguire per la gestione dei diritti degli interessati. Il documento è parte integrante del regolamento per la protezione dei dati personali e deve essere letto in congiunzione con lo stesso.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

Il presente documento è parte integrante del regolamento per la protezione dei dati personali e deve essere letto in congiunzione con lo stesso.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

Il presente documento è riservato ai clienti e ai fornitori e non deve essere diffuso o utilizzato al di fuori del contesto per il quale è stato redatto.

3 Matrice RASCI

Fasi \ Ruolo	DPO	Referente Legale	Referente IT	Referenti interni del trattamento	Data Protection Officer
1) Valutazione preliminare della richiesta	A/R	C	C	C	
2.1) Evasione della richiesta - Accesso	A/C		C	R/C	
2.2) Evasione della richiesta - Rettifica	A/C		C	R/C	
2.3) Evasione della richiesta - Cancellazione	A/C	C	C	R/C	
2.4) Evasione della richiesta - Limitazione	A/C	C	C	R/C	
2.5) Evasione della richiesta - Portabilità	A/C	C	C	R/C	
2.6) Evasione della richiesta - Opposizione	A/C	C	C	R/C	
2.7) Evasione della richiesta - Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato	A/C	C	C	R/C	
3) Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta	A/C			R	I

Legenda:

- **A** (Accountable) = colui che approva il lavoro completato e ne è pienamente responsabile (dovrebbe esservi un solo Accountable per ogni attività);
- **R** (Responsible) = colui che lavora al pacchetto di lavoro, possono essere più di uno nel caso di lavoro in team;
- **C** (Consulted) = chi possiede le informazioni o le capacità per svolgere il lavoro e deve essere interpellato dai responsabili dell'attività (tipicamente una comunicazione bidirezionale);
- **I** (Informed) = colui che deve essere informato dello stato di avanzamento e dei risultati (tipicamente una comunicazione monodirezionale);
- **S** (Signatory) = chi detiene il potere di firma sull'attività.

4 Appendice - riferimenti normativi

Articolo 15 GDPR - Diritto di accesso dell'interessato

[I]. "L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

[II]. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

[III]. Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

[IV]. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui".

Articolo 16 - Diritto di rettifica

"L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa".

Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

[I]. "L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

[II]. Il Titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

[III]. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria".

Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento

[I]. "L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

[II]. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

[III]. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal Titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata".

Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati

[I]. "L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
- il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

[II]. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

[III]. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

[IV]. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui".

Articolo 21 - Diritto di opposizione

[I]. "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

[II]. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

[III]. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

[IV]. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

[V]. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

[VI]. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico".

Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

[I]. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

[II]. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

[III]. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

[IV]. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 23 - Limitazioni

1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

- la sicurezza nazionale;
- la difesa;
- la sicurezza pubblica;
- la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
- la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

- le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
 - una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
 - la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
 - l'esecuzione delle azioni civili.
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
- le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
 - le categorie di dati personali;
 - la portata delle limitazioni introdotte;
 - le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
 - l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
 - i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
 - i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
 - il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.